

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE MATTEIS e DINDO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 1969

Estensione ai minorati psichici di età superiore agli anni 18 delle provvidenze economiche previste dalla legge 6 agosto 1966, n. 625, in favore dei mutilati ed invalidi civili

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 6 marzo 1966, n. 625, recante provvidenze in favore dei mutilati e degli invalidi civili, escluse dai benefici economici ivi previsti, i malati di mente.

Il relatore, a motivo di tale esclusione, pose in evidenza il fatto che in favore di tale categoria di inabili soccorreva la legge sui manicomi, che indicava come logora, superata, insufficiente tecnicamente e concettualmente.

Si omise, però, un'approfondita indagine al fine di stabilire quando ed in qual modo la legge del 1904 ed il relativo regolamento del 1909 venivano incontro alle necessità dei malati di mente. Se ciò si fosse fatto, i due rami del Parlamento avrebbero avuto contezza che il richiamato regolamento sui manicomi del 1909, all'articolo 66, sancisce la facoltà (e non l'obbligo) delle Amministrazioni provinciali di corrispondere ai dimessi degli ospedali psichiatrici una congrua retta che, nella pratica, o non viene corrisposta affatto (vedasi Amministrazione provinciale di Viterbo, che da oltre un anno, nonostante i reiterati solleciti, non ha nemmeno dato risposta a tale Guerriero

da Taurisimo, dimessa dall'ospedale psichiatrico di Siena), oppure viene corrisposta in forma di elemosina, come accade in provincia di Lecce, dove quell'Amministrazione provinciale ha corrisposto per il passato (ora l'ha anche sospese) lire tremila mensili.

Si omise altresì di considerare che non tutti i malati di mente sono ricoverati nei manicomi, specialmente nell'Italia meridionale, laddove tra la gente più umile, vuoi per la mancanza di posti-letto, vuoi per l'assenza nel soggetto degli estremi della pericolosità o del pubblico scandalo, vuoi infine col nobile scopo di non privare il proprio congiunto dell'affetto e delle cure familiari, buona parte dei malati di mente, in special modo, i mentecatti, gli epilettici innocui, i cretini, gli idioti, eccetera, sono mantenuti, con immenso sacrificio, in famiglia.

La nuova legge sui manicomi tarda a venire, nè la n. 431 del 18 marzo 1968, recante provvidenze per l'assistenza psichiatrica, è stata portatrice di alcun beneficio economico in favore della categoria.

Stante tale situazione, non vi è chi non veda quanto sia palese la violazione del-

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'articolo 38 della Costituzione e l'urgenza di una legge che assicuri anche ai minorati psichici permanentemente inabili al lavoro il minimo indispensabile agli alimenti.

Di qui la necessità che le provvidenze economiche previste dall'articolo 5 della legge n. 625, siano estese anche ai permanentemente inabili, la cui malattia sia di natura psichica.

L'erogazione dell'assegno non dovrebbe portare variazioni al bilancio del Ministero dell'interno, in quanto le somme occorrenti potranno essere reperite nella minore spesa che lo stesso Ministero andrà ad incontrare, in applicazione dell'articolo 26 della legge

30 aprile 1969, n. 153, istitutiva della pensione sociale.

Infatti, con l'entrata in vigore di detta legge, gli ultrasessantacinquenni che, per essere inabili a qualsiasi lavoro, venivano considerati invalidi civili e fruivano, quindi, dell'assegno di cui all'articolo 5 della legge n. 625, andranno a godere del maggiore assegno di lire dodicimila, stabilito quale pensione sociale ed i cui fondi necessari sono stati già reperiti.

Il disegno di legge che si sottopone all'esame degli onorevoli senatori si compone di un solo articolo, del seguente tenore.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

In deroga a quanto disposto dall'articolo 5 della legge 6 agosto 1966, n. 625, l'assegno mensile di lire 8.000 va anche corrisposto con le stesse modalità e limitazioni ivi riportate, a tutti coloro la cui totale e permanente inabilità lavorativa risulti di natura psichica.